



CITTÀ DI PINETO

Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero 6 del 17-05-2022

Reg. Generale 352

AREA URBANISTICA-TERRITORIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL RESPONSABILE

PAOLO GABOLI

Oggetto: Soc. PONZIO s.r.l.: "PEREQUAZIONE URBANISTICA DI TERRENI AVENTI ATTUALMENTE DESTINAZIONE DI "ZONA AGRICOLA" E ZONA INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO". Chiusura conferenza dei servizi ex art. 14 e segg. legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

Richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2021 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 Marzo 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30.12.2021;

Visto il decreto Milleproroghe 2022 (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), art. 3, comma 5-sexiesdecies che dispone "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022".

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione anni 2021/2023;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, ed in particolare i commi 3 e 5:

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso

all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Considerate le regole contenute nel principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

PREMESSA ed atti precedenti

A seguito di incontri con l'Amministrazione Comunale previo invito formulato dal Sindaco con nota prot. 10342 del 12.06.2001, la Società **PONZIO SUD s.r.l.**, in data 10.08.2001 (prot. 14799) presentava formale richiesta di modifica di destinazione urbanistica in "zona industriale di completamento" del terreno a destinazione agricola, distinto in catasto al foglio n. 2 – particelle n. 293, n. 295, n. 301, n. 315, n. 317 e n. 319, della superficie complessiva di mq. **35.076**, allegando il relativo progetto a firma dell'Ing. Erminio De Lauretis, allo scopo di ampliare il proprio edificio industriale sito in zona industriale di completamento di Scerne di Pineto per manifestate esigenze di carattere produttivo relativo alla lavorazione dell'alluminio, rappresentando contestualmente la necessità di realizzazione di un nuovo padiglione di circa mq. 14.000 a sud dell'impianto esistente comportante, altresì, incremento della dotazione di maestranze addette all'attività.

La richiesta sfociava in attività tecnico-amministrativa articolata nel modo seguente:

- esame della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale con parere favorevole nella seduta del 06.12.2001 – verb. n. 27/01;
- adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.2001, con impegno della Soc. Ponzio Sud s.r.l. di farsi carico, per un importo di £. 500.000.000= oltre I.V.A. dell'esecuzione di un ponte di collegamento tra viale Filiani e il "parco Filiani" ed eventuali altre opere di pubblica utilità (poi regolarmente eseguite);
- approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04.07.2002, previa acquisizione del parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale da parte della Provincia di Teramo, giusta parere S.U.P. 21/2002 DEL 04.04.2002.

Di contro, la Società **PONZIO SUD s.r.l.** manteneva fede agli impegni assunti con l'esecuzione delle opere concordate.

ATTUALE RICHIESTA DI ULTERIONE VARIANTE SENZA MODIFICA DELLE SUPERFICI

Al fine di omogeneizzare le superfici oggetto di variante urbanistica di cui in premessa per ottimizzare futuri interventi di ampliamento della struttura produttiva, la nuova istanza della **Soc. PONZIO s.r.l.**, presentata in data 15.11.2021 al prot. 23494, è finalizzata a una compensazione

di aree senza modifiche della superficie complessiva destinata a zona industriale di completamento, operando una perequazione urbanistica tra terreni in parte destinati a “zona industriale di completamento” (come da precedente variante) ed in parte a “aree agricole”, tutti di proprietà della richiedente.

ADOZIONE

La variante richiesta, che si qualifica come “assestamento” rispetto alla variante precedentemente approvata nel 2002 senza ulteriore consumo del suolo, previo parere favorevole della commissione urbanistica comunale nella seduta del 25.11.2021 (verb. n. 01), è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 20.12.2021.

CONFERENZA DEI SERVIZI

PREMESSO QUANTO SOPRA, ai fini del prosieguo dell'iter approvativo, la proposta è stata oggetto di conferenza dei servizi ex art. 14 e segg. della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per l'acquisizione dei relativi pareri di competenza, convocata con missiva prot. 6119 del 22.03.2022 inviata a mezzo p.e.c., invitando i seguenti Enti/Organi cointeressati:

- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE** Servizio Tecnico: Pianificazione del Territorio Urbanistica - Piste ciclo-pedonali - S.I.T.;
- **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE;**
- **REGIONE ABRUZZO** DPC – Dipartimento Territorio – Ambiente;
- **REGIONE ABRUZZO** Genio Civile Regionale – Teramo;
- **REGIONE ABRUZZO** Dipartimento Agricoltura Servizio Demanio Armentizio – Usi Civici;
- **MINISTERO DELLA CULTURA** Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;
- **CONSORZIO DI BONIFICA NORD** – Teramo;

In riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi, sono pervenuti i seguenti pareri con relativo tenore:

Consorzio di Bonifica Nord (pervenuto al prot. 7507 del 08.04.2022):

“... si comunica che l'intervento in oggetto interessa le seguenti condotte:

- condotta distributrice LII/155 del DN 160 in PVC, essa ricade su l'area identificata al catasto terreni del comune di Pineto foglio n. 02 part.IIe 366-367/b-290/b-291/b-295-348/b-350/b-358/b, si fa inoltre presente che su tale condotta insiste una servitù di acquedotto.

Per quanto concerne eventuali lavori di attraversamento spostamenti, dismissione condotte ecc. essi saranno subordinati a specifiche autorizzazioni/concessioni rilasciate da questo Ente”.

Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali (interlocutoria pervenuta al prot. 8817 del 28.04.2022):

In relazione alla V.A.S., ai fini della NON assoggettabilità, si segnala la non completezza del Rapporto preliminare di screening a riguardo dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

La missiva conclude: “Si rimanda al Comune di Pineto, in qualità di Autorità Competente, l'adozione del parere motivato alla luce delle osservazioni pervenute (art. 12, co. 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)”.

Per quanto sopra, questa Area richiama il provvedimento dirigenziale 585/2022 della Provincia di Teramo di cui appresso ove, attraverso opportuna analisi degli atti trasmessi, in qualità di Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.), ha reso parere di NON assoggettabilità a V.A.S. e, pertanto, conferma tale parere.

Provincia di Teramo – Area 3 – Area Tecnica Emergenze-Viabilità-Trasporti-Espropri-Urbanistica (determinazioni dirigenziali pervenute al prot. 8983 del 29.04.2022):

- Determina dirigenziale n. 585 del 29.04.2022: “Parere di NON assoggettabilità a V.A.S.”
- Determina dirigenziale n. 590 del 29.04.2022: “Parere di compatibilità al P.T.C.P.”

Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti – Servizio Genio Civile Teramo (pervenuto al prot. 9053 del 02-05-2022):

“Parere favorevole sulle previsioni pianificatorie proposte di cui all’oggetto, subordinando gli interventi alle seguenti prescrizioni:

Devono essere rispettate le distanze minime inderogabili dal corso d’acqua di cui al R.D. n. 523/1904 - Testo Unico sulle Opere Idrauliche - art. 96;

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64, dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, dell’O.P.C.M. n. 3519 del 20.04.2006, del D.M. 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa, del D. M.

11.03.1988 e della Circolare esplicativa 09.01.1996 n. 218/24/3, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D’Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l’approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, nel rispetto della L.R. n. 28 del 11.08.2011 e relativo Regolamento;

Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell’acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti, con particolare riferimento a fenomeni di liquefazione, nel rispetto del NTC del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e LR n. 28 dell’11.08.2011 per le aree in zona sismica, con opportune valutazioni tecnico-specialistiche relative alle interazioni terrenofondazione.

Gli interventi dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnicoscintifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili o potenzialmente instabili e/o suscettibili di amplificazione locale;

Ogni opera dovrà essere preceduta da una idonea campagna di indagini geognostiche (sondaggi a carotaggio, prove di laboratorio, prove penetrometriche, indagini geofisiche, etc.) che il geologo incaricato dovrà programmare, in numero, tipologia e profondità di investigazione, in funzione delle problematiche geologiche locali e dell’entità degli interventi progettuali, spiegandone le motivazioni e assumendosene le responsabilità.

Si specifica che il presente parere si esprime nell’ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13 come modificato dal D.P.R. 06-06-2001 n. 380, art. 89 e pertanto si riferisce esclusivamente alla compatibilità geomorfologica dell’intervento con il territorio interessato, fatte salve le norme urbanistiche, i regolamenti locali, le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, i diritti di terzi, nonché i pareri e le autorizzazioni di altri Enti ed Autorità competenti.

Il parere resta valido fatte salve le attività di aggiornamento del PAI “FGPE” e del PSDA”.

Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti, Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo (pervenuto al prot. 9584 del 06-05-2022):

“... questa Soprintendenza, in merito alla variante parziale del P.R.G. in oggetto, non ha nulla da osservare.

Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare di quanto disciplinato dall'art. 90 e ss. del Codice) qualora nella conduzione dei lavori di ampliamento dello stabilimento industriale, emergano strutture di interesse archeologico, è fatto obbligo di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.”

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale – Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo (pervenuto al prot. 9973 del 12.05.2022):

“... per quanto di competenza la Variante Parziale al P.R.G. relativa alla perequazione urbanistica di terreni aventi attualmente destinazione di "zona agricola" e "zona industriale di completamento" può ritenersi conforme al Piano Stralcio Difesa Alluvioni”.

Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali (interlocutoria pervenuta al prot. 8817 del 28.04.2022):

In relazione alla V.A.S., ai fini della **NON assoggettabilità**, si segnala la non completezza del Rapporto preliminare di screening a riguardo dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

La missiva conclude: “Si rimanda al Comune di Pineto, in qualità di Autorità Competente, l'adozione del parere motivato alla luce delle osservazioni pervenute (art. 12, co. 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)”.

Per quanto sopra, si richiama il provvedimento dirigenziale 585/2022 della Provincia di Teramo ove, attraverso opportuna analisi degli atti trasmessi, in qualità di Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.), ha reso parere di NON assoggettabilità a V.A.S. e, pertanto, tale parere è fatto proprio e confermato anche da questa Area Tecnica.

DATO ATTO:

- **che** nei termini indicati nella convocazione della conferenza dei servizi non è pervenuto parere da parte:
della **REGIONE ABRUZZO Dipartimento Agricoltura Servizio Demanio Armentizio – Usi Civici**;
- **che**, pertanto, a termini di legge sono da ritenere acquisiti tutti i pareri preventivi ai fini della valutazione dell'intervento urbanistico di che trattasi e che, di conseguenza, la conferenza dei servizi può ritenersi chiusa;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale e relative Norme Tecniche di Attuazione;

VISTA la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo vigente;

VISTA la Legge Urbanistica Regionale 12.04.1983, n. 18 recante “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” nel testo vigente, in particolare l'art. 10 (Piano regolatore generale – Procedimento);

VISTA la Legge Regionale 03.03.1999, n. 11 recante “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”, in particolare l'art. 43 (Trasferimento di funzioni e compiti ai comuni);

VISTO il d. lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- 1) **di dichiarare** chiusa la conferenza dei servizi per la pratica presentata dalla Soc. **PONZIO s.r.l.** per **"PEREQUAZIONE URBANISTICA DI TERRENI AVENTI ATTUALMENTE DESTINAZIONE DI "ZONA AGRICOLA" E ZONA INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO"** in Scerne di Pineto – zona industriale c.da Piane Vomano, in variante al P.R.G. ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii. con l'art. 43 della L.R. n. 11/1999 e ss.mm.ii.;
- 2) **di allegare** alla presente determinazione tutti i pareri pervenuti citati in narrativa;
- 3) **di rimettere** i relativi atti al Presidente del Consiglio Comunale per le valutazioni finali di tale Organo deliberante ai fini della variante specifica al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi delle normative di riferimento citate al precedente punto 1);
- 4) **di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell'Ente né riduzione in entrata e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile previsto dall'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) **di riservarsi** di comunicare la chiusura dell'iter procedimentale e l'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Consiglio Comunale alla Ditta interessata.

Il Responsabile dell'Area
PAOLO GABOLI

ORIGINALE

Il Responsabile dell'Area
PAOLO GABOLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma quarto, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visti i ruoli e le altre fonti di entrata dell'Ente previsti nel bilancio di riferimento, ATTESTA che in ordine al sostenimento della spesa di cui al presente atto, sussiste la prescritta copertura finanziaria e che, pertanto, resta salvaguardato l'equilibrio economico e finanziario del bilancio e quindi SI RENDE ESECUTIVO.

Pineto,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Orietta Colleluori

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell'art 23, comma 7°, del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

**Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 85/2005)**
